

REGOLAMENTO DEL COMMISSARIO

Approvato dal Consiglio Federale in data 3 dicembre 2012

Art. 1

L'incarico di Commissario è assegnato a seguito di specifica ed immediatamente esecutiva delibera di un Consiglio Direttivo Provinciale, Nazionale o Federale.

La competenza ad assumere una delibera di Commissariamento, è limitata agli organi territorialmente e gerarchicamente preposti.

Al Consiglio Direttivo che ha provveduto alla nomina di un Commissario, compete sempre la facoltà della sua revoca e della sostituzione con un nuovo incaricato.

E' di pertinenza dell'organo che ha deliberato il commissariamento, la definizione di un termine entro il quale si dovranno indire le elezioni dell'organo sciolto, in mancanza di tale indicazione si adotterà il termine di sei mesi come disposto dall'art.21 del Regolamento della Lega Nord.

In caso di particolare urgenza per la nomina di un Commissario, (dimissioni del Direttivo o del Segretario, impossibilità di proseguire il mandato del Segretario o del Commissario) il Segretario competente può procedere autonomamente a tale nomina che dovrà essere sottoposta alla ratifica del Consiglio Direttivo, nel corso della successiva riunione.

Nell'intervallo di tempo che separa la nomina dalla ratifica, il Commissario si coordina direttamente con il Segretario che lo ha nominato.

Art. 2

La delibera di nomina del Commissario, deve obbligatoriamente precisare se lo stesso andrà a sostituire il solo Segretario o l'intero Consiglio Direttivo.

Al Commissario sono riconosciuti tutti i poteri dell'Organo che va a sostituire.

Il Commissario partecipa, in luogo e vece del Segretario sostituito e con le medesime prerogative di parola e voto, in tutte le cariche spettanti di diritto a quest'ultimo.

Art. 3

Il Commissario, al momento del suo insediamento, deve:

- Prendere visione, verificare e custodire: i Libri Soci, i Libri Contabili, la situazione di Cassa e qualunque altra documentazione ufficiale;
- Garantire la sicurezza della Sede di cui è responsabile, adottando tutte le misure che riterrà più idonee per esercitare compiutamente il proprio mandato.
- Dare immediata notizia dell'avvenuto commissariamento a tutte le Segreterie sottoposte, comunicando i nominativi degli eventuali collaboratori ufficialmente preposti a specifiche attività;

- Verificare lo stato dell'eventuale magazzino e procedere al suo inventario;
- Stendere una dettagliata relazione sullo stato di fatto della Sezione commissariata, da inviare all'Organo che ha deliberato il Commissariamento. La relazione dovrà essere aggiornata con cadenza prestabilita, evidenziando le attività svolte e le iniziative che il Commissario intende intraprendere.

Art. 4

Il Commissario, alla data di nomina, deve essere in possesso della qualifica di Socio Ordinario Militante con:

- Anzianità minima di 2 anni, per le cariche a livello di sezione comunale e circoscrizionale;
- Anzianità minima di 3 anni, per le cariche a livello provinciale;
- Anzianità minima di 5 anni, per le cariche a livello nazionale;
- Assenza di precedenti provvedimenti disciplinari a proprio carico.

In condizioni di difficoltà oggettive, il Consiglio Nazionale competente, può derogare all'anzianità richiesta.

Art. 5

L'incarico del Commissario ha termine:

- Per fine mandato;
- Per revoca da parte dell'Organo nominante;
- Per dimissioni del Commissario stesso.

La revoca avviene:

- Per provvedimenti disciplinari a carico del Commissario;
- Per la perdita della qualifica di Militante del Commissario;
- Per decisione dell'Organo nominante.

Art. 6

Il Commissario, quando sostituisce l'intero Consiglio Direttivo, può assumere direttamente, previa comunicazione all'Organo nominante, i provvedimenti disciplinari spettanti per Statuto all'Organo commissariato.

Art. 7

Nel caso di "Commissario ad Acta", la delibera di nomina potrà fissare le modalità ed i termini temporali per lo svolgimento del mandato.

Art. 8

Nel caso in cui il Commissariamento coincida con un periodo di campagna elettorale, qualunque iniziativa di propaganda politica o di contatto con altri partiti, dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Organo che ha deliberato il Commissariamento. Il commissario non è candidabile a nessuna carica amministrativa, nell'ambito territoriale dove svolge il mandato.

Art.9

Nel primo Congresso elettivo, successivo al commissariamento, il Commissario è ineleggibile nella medesima Sezione dove ha svolto il proprio incarico.

Art. 10. Disposizioni Finali

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento allo Statuto della Lega Nord vigente e al Regolamento che ne deriva.